



Imposta federale diretta

# Ammortamenti<sup>1</sup> sugli attivi immobilizzati nelle aziende agricole e silvicole

## Basi legali

Articolo 28 della federale sull'imposta federale diretta (LIFD).

Le aliquote di ammortamento sono state elaborate d'intesa con la sottocommissione per l'agricoltura della Commissione dei coefficienti sperimentali.

## 1. Regole generali

Il valore di base per il calcolo degli ammortamenti è dato dal prezzo di costo, che risulta dal prezzo d'acquisto diminuito di eventuali sconti, degli abbuoni di permuta ecc. Al momento dell'introduzione di una contabilità, i beni d'investimento vanno allibrati al prezzo di costo, tenuto conto delle diminuzioni o degli aumenti di valore subentrati dal momento dell'acquisto.

Sono ammessi soltanto gli ammortamenti sugli elementi della sostanza commerciale che servono integralmente o in modo preponderante all'esercizio dell'attività lucrativa (art. 18 cpv. 2 LIFD).

In caso di ripresa o di acquisto di un intero immobile o di singole parti di esso al valore venale, il terreno deve essere valutato separatamente.

## 2. Se non diversamente giustificate valgono le seguenti aliquote di ammortamento

Aliquote d'ammortamento in percento del	Valore d'acquisto	Valore contabile	Aliquote d'ammortamento in percento del	Valore d'acquisto	Valore contabile
<b>2.1. Fondi</b>			<b>2.5. Immobili</b>		
Nessun ammortamento sui fondi coltivati (cfr. n. 6)	---	---	Case d'abitazione	1 %	2 %
<b>2.2. Aliquota globale</b>			Aliquota globale per immobili e case coloniche (abitazione e stalla)	2 %	4 %
In caso di mancata ripartizione nell'inventario fra terreni, costruzioni, bonifiche e piante, l'ammortamento è ammesso fino al valore del fondo	1,5 %	3 %	Immobili rurali	3 %	6 %
<b>2.3. Bonifiche fondiarie</b>			Costruzioni leggere, porcili pollai, ecc.	5 %	10 %
Prosciugamenti, spese e contributi per raggruppamento dei terreni	5 %	10 %	Sili, impianti d'irrigazione	5 %	10 %
Sistemazioni (vie d'accesso ecc.), muri di sostegno per la vigna	3 %	6 %	<b>2.6. Installazioni meccaniche</b>		
<b>2.4. Piante</b>			Impianti tecnici che fanno parte dell'immobile, purché non compresi nel suo valore (ad es. aliquota globale)	12 %	25 %
Ammortamento a partire dal pieno rendimento. I costi sostenuti fino al momento del pieno rendimento costituiscono il valore di base per il calcolo dell'ammortamento			<b>2.7. Veicoli e macchine</b>		
Vigne	6 %	12 %	In caso di forte sollecitazione	20 %	40 %
Frutteti	10 %	20 %	<b>2.8. Bestiame</b>		
			In generale, l'ammortamento immediato sul valore unitario è effettuato secondo le direttive dell'UFAG <sup>2</sup> . A lunga scadenza questo metodo conduce allo stesso risultato che darebbe l'ammortamento fondato sul periodo di utilizzazione.		

## 3. Investimenti per installazioni tendenti al risparmio di energia e alla protezione dell'ambiente

Gli isolamenti termici, gli investimenti per la conversione del sistema di riscaldamento, l'utilizzazione di energia solare e di biogas ecc. possono essere ammortizzati durante il primo e secondo esercizio in ragione del 25 per cento, rispettivamente del 50 per cento e negli anni seguenti secondo le rispettive aliquote (n. 2).

## 4. Ricupero d'ammortamenti

Nel caso in cui, a causa del cattivo andamento degli affari, negli anni precedenti l'azienda contribuente non fosse stata in grado di procedere ad ammortamenti sufficienti, è possibile ricuperarli, a condizione che ne sia provata la fondatezza.

## 5. Procedimenti speciali di ammortamento

Per procedimenti speciali di ammortamento si intendono i metodi che si scostano dai procedimenti usuali e che, a determinate condizioni, sono autorizzati e applicati regolarmente e sistematicamente secondo la legge cantonale: l'ammortamento immediato e l'ammortamento unico.

## 6. Rettifica di valore del fondo

Per i fondi agricoli una tale rettifica è possibile solo se i costi d'investimento sono superiori al prezzo massimo consentito dal diritto fondiario rurale.

<sup>1</sup> Questo promemoria è valevole unicamente per gli ammortamenti ai sensi dell'art. 960a cpv. 3 CO.

<sup>2</sup> fidagri Association fiduciaire agricole suisse – valeurs indicatives 20jj